

LEGGE REGIONALE 19/2025, ART. 9, COMMI DA 96 A 99

“Finanziamento a favore delle Camere di commercio per la concessione di contributi a sostegno delle spese per videosorveglianza delle attività professionali produttive, commerciali o industriali”

BANDO

Agevolazioni alle PMI e alle attività professionali per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento e l'attivazione di impianti di allarme e videosorveglianza presso gli immobili adibiti alle attività professionali, produttive, commerciali o industriali

Anno 2026

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente bando disciplina le misure di aiuto, criteri e modalità di concessione di agevolazioni a fronte di investimenti in sistemi di videosorveglianza digitale, relativi all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di impianti di allarme e di videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali in conformità a quanto disposto dalla LR 19/2025, art. 9, commi da 96 a 99 come integrata dall'art 13 della L.R. 5 marzo 2026, n. 3.

A titolo esemplificativo:

- a) telecamere,
- b) sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso,
- c) sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative.

2. Almeno una delle telecamere deve essere installata all'esterno.

3. Le telecamere esterne, in particolare, devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- essere remotizzabili presso le sedi degli Organi di Pubblica Sicurezza;
- essere orientabili anche sulla pubblica via, ove possibile.
- rispettare i parametri tecnici come da Protocollo Quadro allegato.

Art. 2 - Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria del presente bando, destinata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Camera di commercio Venezia Giulia, è pari a € 650.000 e viene così suddivisa:

- € 416.000 per le imprese e le attività con sede e/o unità locale destinataria dell'investimento attiva nella provincia di Trieste;
- € 234.000 per le imprese e le attività con sede e/o unità locale destinataria dell'investimento attiva nella provincia di Gorizia.

La Camera di commercio Venezia Giulia si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento del Segretario Generale in caso di esaurimento dei fondi disponibili (v. art. 7 co.2).

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Beneficiano degli incentivi previsti dal presente regolamento:

- a) le ATTIVITA' PROFESSIONALI;
- b) le MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE produttive, commerciali o industriali la cui dimensione è stabilita in conformità alla normativa comunitaria¹ con sede e/o unità locale destinataria dell'investimento attiva nelle province di Trieste e Gorizia.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del contributo previsto dal presente bando se sono:

- a) iscritti al Registro Imprese della CCAA Venezia Giulia e, ove previsto, attivi;

¹ Ai sensi dell'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente i seguenti parametri:

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICRO
Numero occupati	meno di 250	meno di 50	meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 50	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Autonomia	Impresa non qualificata come "associata" o "collegata" come all'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014		

- b) in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
- c) che non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) e di ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, ove previsto;
- d) in regola con il regime "de minimis", come meglio precisato all'art. 4 ed appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati all'art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831, ove previsto;
- e) che rispettano, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- f) non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), c), e), e f) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione e contestuale erogazione del contributo.

I requisiti previsti dalle lett. b), d) dovranno sussistere al momento della concessione e contestuale erogazione del contributo.

Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, l'impresa deve essere in possesso di una polizza assicurativa attiva a copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi. La mancanza o l'inefficacia della copertura assicurativa comporta la non ammissibilità agli aiuti concessi in regime de minimis.

Art. 4 - Modalità degli aiuti

1. L'aiuto si configura come un contributo concesso nel rispetto del Regolamento n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L/2023/2831 del 15/12/2023).

2. Non sono ammesse al beneficio della sovvenzione gli investimenti di ammontare inferiore a € 1.000,00 (al netto dell'IVA e di analoghe imposte estere).

3. L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in una sovvenzione sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 del presente Bando nella percentuale massima del 100%.

4. L'aiuto massimo concedibile non potrà superare € 15.000,00.

5. E' ammessa una sola istanza di contributo per ciascun beneficiario.

Art. 5 – Divieto di Cumulo

Il contributo concesso e contestualmente liquidato con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.

Art. 6 - Costi ammissibili

L'investimento relativo agli interventi ammissibili di cui all'art. 1 del presente bando deve essere organico, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, funzionale al conseguimento degli obiettivi di sicurezza.

Sono ammesse esclusivamente le spese relative all'acquisto e l'installazione di beni nuovi di fabbrica, che dovranno essere installati nella sede e/o nell'unità operativa individuata dal richiedente e situata nella provincia di Trieste e/o di Gorizia.

L'installazione degli impianti di videosorveglianza dovrà tenere conto, in ogni caso, delle autorizzazioni (anche preventive) previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelle rilasciate dalle autorità competenti.

È obbligatorio produrre in sede di domanda certificato di regolare esecuzione dell'impianto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 15 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 170, **l'impresa è tenuta a disporre di una polizza assicurativa in corso di validità a copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi, requisito necessario per l'accesso agli aiuti concessi in regime de minimis.**

L'impresa è tenuta a presentare:

- la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46–47 DPR 445/2000 attestante il possesso e la validità della copertura assicurativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 132/2023, convertito dalla L. 170/2023.

Non sono ammissibili interventi di edilizia, anche se connessi agli adeguamenti di cui sopra.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dall'impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emesse/i nel rispetto della normativa vigente e debitamente quietanzate/i, a partire dal 1° gennaio 2026 e prima della presentazione della domanda. Il beneficiario dimostra l'avvenuto pagamento della spesa attraverso documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati (copia contabile del bonifico eseguito, ricevuta bancaria, copia dell'assegno). Alla documentazione bancaria va comunque allegata copia di estratto di conto corrente bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario.

L'iniziativa deve essere stata avviata a partire dal 1° gennaio 2026 e conclusa prima della presentazione della domanda di contributo.

Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione di inglese) le stesse devono essere accompagnate da traduzione a cura dell'impresa richiedente il contributo, sottoscritta dal legale rappresentante.

Non sono ammissibili a contributo, oltre alle spese non previste tra le spese ammissibili dal presente bando:

- le spese sostenute al di fuori dei termini previsti dal bando;
- le spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari, camerali;
- le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa;
- le spese relative al personale dipendente;
- le spese di viaggio e alloggio;
- l'IVA e le analoghe imposte estere, gli oneri fiscali ed accessori;
- i beni di consumo;
- le spese relative ad opere realizzate in economia all'interno delle singole aziende;
- i beni usati, il comodato e il noleggio dei beni;
- operazioni in leasing o locazione operativa;
- qualsiasi forma di auto-fatturazione o di compensazione;
- ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili.

Relativamente alle spese per servizi, impianti, beni e attrezzature:

Le spese sono ammissibili a condizione che il fornitore del bene/attrezzature o servizio svolga un'attività esercitata e dichiarata, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la fornitura del bene o servizio per il/i quale/i è richiesto il contributo.

Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione).

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. I beneficiari presentano domanda di contributo alla Camera di commercio Venezia Giulia, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.vg.camcom.gov.it, a partire **dal 1 giugno 2026 al 31 dicembre 2026**. Le domande vengono inviate **esclusivamente** tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, in conformità alle norme vigenti in materia, esclusivamente al seguente indirizzo: **cciaa@pec.vg.camcom.it**. La domanda è valida se inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente o da quello del professionista di fiducia indicato dall'impresa.

La domanda deve essere sottoscritta:

- **con firma digitale** del legale rappresentante oppure
- **firmata in originale**, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC **unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità. La trasmissione della domanda senza il documento di identità valido allegato costituisce motivo di archiviazione.**

La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti e **completa degli allegati previsti nella stessa**, dovrà essere oggetto di un **unico invio** ed hanno come oggetto: **"RICHIESTA CONTRIBUTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA"**.

E' previsto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante apposizione della marca da bollo sull'istanza di contributo.

E' previsto inoltre il pagamento del diritto di segreteria, pari a € 50,00 (cinquanta), da effettuarsi tramite versamento a mezzo bonifico bancario.

Crédit Agricole Italia SpA di Gorizia – Via Boccaccio 2

IBAN IT 55Y062301240000015139919

Servizio di Cassa della CCIAA VG.

La ricevuta del versamento del diritto di segreteria, o la copia del bonifico, costituisce allegato parte integrante della domanda.

2. I contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di consegna della PEC con allegata la relativa domanda di contributo.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta verrà assegnato un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa che dovrà avvenire con le stesse modalità di presentazione della domanda.
Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Dell'archiviazione verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.

Vengono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa le domande:

- prive di firma valida (*per firma valida si intende firma digitale oppure firma sull'originale unitamente al documento di identità*);
- relative ad imprese non aventi sede o unità locali, oggetto dell'investimento, in provincia di Trieste e/o Gorizia;

- le domande presentate al di fuori del termine di validità del bando o dei termini previsti nel presente articolo;
- presentate con modalità diversa dalla PEC;
- le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da **cciaa@pec.vg.camcom.it**

Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda verranno gestite attraverso la PEC indicata in domanda presso la quale il beneficiario elegge domicilio.

Art. 8 - Concessione e contestuale erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo è concesso tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino alla concorrenza dei fondi a disposizione per il presente bando (v. art. 7 co.2).
2. Le domande che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria del presente bando saranno archiviate.

Art. 9 - Assegnazione contributi e contestuale liquidazione

Gli incentivi sono concessi e contestualmente liquidati con Determinazione del Dirigente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, come stabilito all'art. 8, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione e liquidazione dell'incentivo.

L'eventuale ammissibilità di variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, nonché affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda ed ad ogni altra modifica societaria (comprese le variazioni di quote o azioni e compagine sociale), intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui al presente bando, è rimessa al giudizio della Camera di Commercio, che la valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati nel presente bando.

Art. 10 - Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

Gli obblighi sopraindicati rimarranno integralmente vincolanti per i beneficiari finché non saranno stati raggiunti gli obiettivi del programma previsto nella domanda e comunque **per almeno 3 anni** dalla data di effettiva liquidazione del saldo della sovvenzione.

Art. 11 - Controlli e revoca del provvedimento di concessione e liquidazione

La Camera di Commercio effettua presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.

Il provvedimento di concessione/erogazione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione/liquidazione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal bando enunciate nei precedenti articoli, ovvero sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

I contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dall'impresa alla CCIAA, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Dirigente.

Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso alla magistratura ordinaria o amministrativa, per quanto di competenza, entro i termini previsti dal legislatore.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE 679/16, e l'informativa sulla privacy consultabile al link: <https://vg.camcom.it/privacy>, i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti sono trattati per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione delle sovvenzioni, anche mediante strumenti informatici, ai soli fini istruttori. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dai benefici.

Art. 13 - Responsabili del procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 ed ai fini del procedimento del presente bando, si comunicano i nominativi dei responsabili:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alina Nistor